

CONVENZIONE

per la realizzazione del "Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (S.I.N.S.E)"

TRA

La Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 21 - C.F. 80062590379 (di seguito nominata anche "DGSPS-RER"), nella persona del Responsabile del Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Dott. Gino Passarini, domiciliato - per la carica - in Viale A. Moro, 21 - Bologna sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 1218 del 6 agosto 2012

E

La Regione Campania - AGC18 SETTORI (C.F. 80011990639...), con sede in, NAPOLI Via S. LUCA, 21, rappresentata da Dott. Antonio D'Amico, Coordinatore AGC18, domiciliato per la carica in VIA S. LUCA, 21 NAPOLI, (di seguito denominata anche Unità Operativa e/o UO)

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce allo Stato la competenza in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l'articolo 21 della Legge 328 del 2000 dispone che "Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione";
- l'art. 3 comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 103 del 2007, che modifica la Legge 23 dicembre 1997, n. 451, prevede, tra i compiti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, quello di

realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ISTAT, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno ritenuto necessario avviare i lavori per la costruzione di un sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia con l'obiettivo di disporre di informazioni sulle prestazioni erogate dalle singole unità di offerta, pubbliche e private, presenti sul territorio in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- restano ferme l'autonomia dei sistemi informativi regionali e la possibilità per le Regioni e Province autonome di individuare ulteriori indicatori e raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle che costituiranno il sistema informativo nazionale;
- il coordinamento tecnico interregionale presso la Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 9 novembre 2011 ha individuato la Regione Emilia-Romagna quale Capofila per il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione del sistema informativo redatto sulla base del progetto condiviso in quella sede denominato "Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (S.I.N.S.E.) e sua integrazione con la rilevazione ISTAT sulle unità di offerta;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stipulato con l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Capofila della ricerca e responsabile della conduzione del progetto, apposito Protocollo d'Intesa, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1913/2011;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche per la Famiglia ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Capofila della ricerca e responsabile della conduzione del progetto, apposito Protocollo d'Intesa, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 664/2012;

- con decreto direttoriale n. 35/2012 è stato formalmente istituito il Comitato di Coordinamento del SINSE previsto dall'art. 3 del predetto Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna del 22 maggio 2012;
- i predetti Protocolli d'Intesa scadono alla data del 31 dicembre 2013 salvo proroga concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 stabilisce la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni
- le attività per la realizzazione del "Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (S.I.N.S.E) e sua integrazione con la rilevazione ISTAT sulle unità di offerta", sono riportate in dettaglio nel Progetto Esecutivo (Allegato parte integrante - 2 alla presente convenzione) approvato dal Comitato di Coordinamento del SINSE nella riunione del 27 giugno 2012;
- l'avvio delle attività progettuali è avvenuto in data 1^a luglio 2012;
- la presente convenzione disciplina, pertanto, i rapporti di collaborazione fra la DGSPS-RER e l'Unità Operativa, al fine della buona conduzione del progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati tecnici e la utilizzazione dei fondi assegnati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le parti condividono ed accettano il contenuto del "Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (S.I.N.S.E) e sua integrazione con la rilevazione ISTAT sulle unità di offerta" al quale, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.3/2003, il

Codice Unico di Progetto attribuito il 23/07/2012 dalla competente struttura ministeriale è il n. E55J12000030001;

2. L'UO si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della DGSPS-RER, le attività di competenza indicate nel Progetto Esecutivo di cui all'Allegato parte integrante - 2 alla presente convenzione;

3. L'UO, nel dare esecuzione alla presente convenzione, potrà avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private.

Articolo 2 (Durata)

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scade contestualmente alla scadenza del Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna sottoscritto in data 21 dicembre 2011 e del Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche della Famiglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna, sottoscritto in data 22 maggio 2012, con termine, per entrambi, e per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31/12/2013, salvo proroga concessa dal Ministero e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3 (Verifiche e relazioni sull'attività)

1. L'UO, per effetto di quanto stabilito nei richiamati protocolli d'Intesa, si impegna a:

- portare a termine entro la data di scadenza del progetto la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo approvato dal Comitato di Coordinamento del SINSE;

- trasmettere alla DGSPS-RER, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto finanziario e un conseguente rapporto tecnico;

- trasmettere alla DGSPS-RER, entro 30 giorni dallo scadere della presente convenzione, un rapporto tecnico ed un rapporto finanziario finali su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa.

I rapporti finanziari di cui ai precedenti alinea dovranno essere redatti nel rispetto delle voci di spesa indicate nel progetto esecutivo di cui al citato Allegato - 2.

2. Il Referente della UO per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione potrà essere convocato, singolarmente o in riunione plenaria, dal Responsabile delle attività della DGSPS-RER, in relazione ad opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche emergenti nel corso degli stessi.

3. La DGSPS-RER si impegna a informare tempestivamente l'UO sulle richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, avanzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche per la Famiglia, in base ai risultati conseguiti in corso d'opera, concordandole con l'UO, senza che ciò costituisca motivo di modifica del finanziamento di cui all'art. 4.

4. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti sulle attività svolte non possa avvenire nei tempi prestabiliti, la UO si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione alla DGSPS-RER in quanto è facoltà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche della Famiglia, concedere un'apposita proroga, previa formale e motivata richiesta da parte della DGSPS-RER medesima.

5. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento di cui all'art.4.

Articolo 4 (Finanziamento)

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1 la DGSPS-RER si impegna a corrispondere alla Unità Operativa la somma di € 18.500,00, comprensiva di qualsiasi spesa e oneri, quale quota del finanziamento statale di sua spettanza a titolo di rimborso parziale delle spese.

L'Unità operativa dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

2. La somma di cui al precedente comma sarà erogata alla Unità Operativa subordinatamente all'effettivo introito del finanziamento statale nelle casse regionali, secondo quanto di seguito riportato:

- 40% del finanziamento totale ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione unitamente alla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;

- 40% del finanziamento totale, in corso d'opera, alla scadenza del 1° anno di attività del Progetto, previa presentazione di Relazione tecnica e di rendicontazione analitica delle spese sostenute, che dovrà attestare l'avvenuto impegno e/o pagamento di somme per un importo almeno pari al 75% dell'intero importo finanziato;

- 20% del finanziamento totale, alla conclusione delle attività progettuali previa presentazione - entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine della ricerca - di Relazione tecnica finale e rendicontazione analitica delle spese complessivamente sostenute, allegando tutta la relativa documentazione amministrativo-contabile.

3. L'eventuale mancato o ritardato invio della documentazione di cui all'art. 3 comporterà ripercussioni negative sull'erogazione dei relativi fondi, in relazione alle corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche per la Famiglia.

4. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente all'esonero, temporaneo o definitivo, della DGSPS-RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per la Unità Operativa.

5. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente al Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un'apposita commissione, non valutassero positivamente le relazioni di cui al punto 2 che precede, l'Unità Operativa si impegna a restituire alla Regione Emilia-Romagna le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.

Articolo 5 (Risoluzione)

1. E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e/o la DGSPS-RER accertino che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell'accordo.

Articolo 6 (Controversie)

1. Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, da un consiglio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per parte e da un terzo scelto di comune accordo fra le parti. L'arbitro od il consiglio arbitrale deciderà senza formalità e secondo equità, avendo sede presso la DGSPS-RER.

Articolo 7 (Registrazione)

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. La convenzione stessa è esente da bollo, ai sensi del DPR 26.10.72, n.642 e successive modificazioni.

Articolo 8 (Obblighi dell'Unità Operativa)

1. All'Unità Operativa compete l'adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136.

2. All'Unità Operativa compete, altresì, l'adempimento - ove dovuto - degli obblighi discendenti dalle disposizioni normative vigenti per l'invio dei provvedimenti alla Corte dei Conti.

Articolo 9 (Tutela della riservatezza e segreto statistico)

1. Il trattamento delle informazioni elaborate nell'ambito del presente accordo è vincolato al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 196/03, dagli artt. 8,9 e 10 del d.lgs. n. 322/89 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del codice deontologico per il trattamento di dati a scopi statistici pubblicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2002.

2. A tal fine, le Parti si impegnano ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa sopra richiamata, con particolare attenzione ai profili della sicurezza, anche mediante procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Articolo 10 (Proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. I dati e le informazioni raccolte ai sensi del presente protocollo potranno essere pienamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

dall'Istat e, limitatamente al proprio ambito territoriale, potranno essere utilizzati dalle Regioni e Province Autonome partecipanti.


2. Gli studi, le elaborazioni e gli altri risultati prodotti nell'ambito del presente protocollo, in ottemperanza ai dettami della normativa sul segreto statistico, saranno comunicati e diffusi dal Dipartimento e dal Ministero e potranno essere pienamente utilizzati dall'ISTAT e dalla Regione Emilia-Romagna e dalle altre Regioni e Province Autonome partecipanti.

Si fa rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute

- nel Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna sottoscritto in data 21 dicembre 2011;
- nel del Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche della Famiglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna, sottoscritto in data 22 maggio 2012
- nel Progetto esecutivo (allegato 2)
- nota della Regione Emilia-Romagna, Servizio politiche familiari, Infanzia e Adolescenza, prot. n. PG/2012/176085 del 17/07/2012, di ripartizione del finanziamento alle Unità Operative.

La presente convenzione si compone di 10 articoli e viene redatta in due copie originali.

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del
Servizio Politiche Familiari,
infanzia e adolescenza
Dott. Gino Passarini



12 SET. 2012

Per la Regione Campania

